



**ARPEA**

**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO

C.F. 97694170016

**AREA VALUTAZIONE TECNICA E CONTROLLO**

*FEASR – Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027*

 **CSR 2023-2027 - Intervento SRA 18 – Impegni per l'apicoltura**

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER PROSECUZIONE IMPEGNI  
CAMPAGNA 2024**

<b>1. DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>3. BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI</b>	<b>3</b>
<b>4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>3</b>
<b>4.1 CONTROLLI INCROCIATI NELL'AMBITO DEL SIGC .....</b>	<b>4</b>
<b>4.2 Dati e dichiarazioni contenuti nelle domande</b>	<b>5</b>
<b>5. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO</b>	<b>5</b>
<b>5.1 Finalità .....</b>	<b>6</b>
<b>5.2 Cause di forza maggiore.....</b>	<b>6</b>
<b>6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>8</b>
<b>7. ISTRUTTORIA E CONTROLLI</b>	<b>8</b>
<b>8. CLAUSOLA DI ELUSIONE</b>	<b>9</b>
<b>9. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI</b>	<b>9</b>

## 1. DEFINIZIONI

Per le definizioni si rimanda a quanto dettagliato nelle disposizioni applicative, approvate con DD N 134/A1701B/2024 DEL 23/02/2024 relative alle domande di pagamento delle imprese agricole che nel 2024 proseguono l'attuazione di impegni in corso dell'Intervento SRA 18 – Impegni per l'apicoltura.

Per quanto non esplicitamente contemplato nelle definizioni, sopra richiamate, si rimanda al Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116, al Decreto Masaf n.0410727 del 4 agosto 2023 e al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni relative al seguente intervento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piemonte di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2115/2021 e s.m.i.:

1. Intervento SRA-ACA 18 Impegni per l'apicoltura

## 3. BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate, che svolgono attività apistica professionale (così come registrati nella Banca Dati Apistica nazionale) e che proseguono volontariamente nell'attuazione di impegni in corso dell'Intervento per l'apicoltura SRA 18, giunte nel 2024 al secondo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di aiuto presentate nel 2023, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 6605 del 16 marzo 2023 e della D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023, che risultano ammissibili al finanziamento nella graduatoria approvata con D.D. n. 967/A1701B del 14 novembre 2023, modificata dalla D.D. n. 1153/A1701B del 18 dicembre 2023.

## 4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Prima della presentazione della domanda di pagamento sono obbligatori:

- l'iscrizione all'Anagrafe Agricola Unica (in seguito AA) la costituzione del fascicolo aziendale elettronico e l'aggiornamento di tale fascicolo. Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande, qualora stampate e sottoscritte
- la compilazione del quadro inerente la consistenza zootecnica;
- l'aggiornamento del piano di coltivazione grafico quale condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse, ove esistente e necessario.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 n. 162, (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e 1° marzo 2021 n. 99707, (recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN).

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA, è possibile in alternativa:

1) rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

E' possibile consultare l'elenco dei Centri di Assistenza Agricola al link sotto:

<https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/presentare-domanda/gli-organismi-delegati>

2) rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando l'apposito servizio on-line. Si rimanda al sito della Regione Piemonte per le informazioni dettagliate per l'iscrizione: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>. L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

#### 4.1 CONTROLLI INCROCIATI NELL'AMBITO DEL SIGC

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di pagamento da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, la suddetta domanda è presentata attraverso il modulo di domanda precompilato che ARPEA mette a disposizione dell'agricoltore, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo presenti nel fascicolo aziendale e che permette la verifica dei dati dichiarati dal richiedente con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale e altre banche dati della Pubblica amministrazione.

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

- a) controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all'anagrafe nazionale delle aziende agricole (D.P.R. 503/99) o ad altre banche dati disponibili;
- b) controlli automatici sui dati inseriti nella domanda in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione del D.M. 4 dicembre 2009 "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.
- c) verifica di anomalie, derivanti da una domanda contenente dati difformi da quelli presenti nel fascicolo aziendale e incongrui rispetto ai dati contenuti in altri fascicoli aziendali:

Le informazioni sulla consistenza zootecnica apistica sono desunte dalla "Banca dati dell'Anagrafe Apistica nazionale" (di seguito BDA) gestita dal Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN) già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale relative alla propria consistenza zootecnica con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN) relative e BDA, per quanto attiene nello specifico all'intervento in oggetto, alla registrazione della consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari) al loro relativo numero progressivo nonché l'ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche. E' altresì cura del beneficiario aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all'annualità precedente, provvedere a confermare le informazioni già registrate in BDA ("conferma dati annualità precedente").

Il fascicolo aziendale deve essere confermato e aggiornato annualmente per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute.

Il modulo precompilato della domanda contiene le seguenti informazioni:

- ✓ identità del beneficiario;
- ✓ informazioni dettagliate sull'intervento oggetto della domanda;

- ✓ ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
- ✓ informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.
- ✓ codice identificativo univoco assegnato all'apicoltore che presenta la domanda;
- ✓ numero di alveari per ciascuna postazione identificata dal relativo progressivo, in relazione all'intervento per cui si presenta domanda;
- ✓ ubicazione e dislocazione delle postazioni in base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche;
- ✓ informazioni aggiornate, pertinenti ai fini dell'intervento, sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell D.M. 4 dicembre 2009 "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda pagamento e della correttezza delle informazioni trasmesse.

#### **4.2 Dati e dichiarazioni contenuti nelle domande**

Il beneficiario deve essere consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità o omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (art.75 - decadenza dei benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento e all'azione di cui trattasi.

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità e i termini di cui ai punti successivi.

Con la presentazione della domanda di pagamento i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo Pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione Europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti possano essere erogati per la mancata assegnazione di risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2023-2027

### **5. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

Le domande di cui alle presenti istruzioni, devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- ✓ Tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA.
- ✓ Il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati. La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica .

Il servizio on-line "Sviluppo Rurale 2023-2027" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

## 5.1 Finalità delle domande

- **Domanda di pagamento:** domanda di pagamento presentata per la campagna 2024
- **Rinuncia da parte del beneficiario:** qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente ad una domanda trasmessa deve inoltrare, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale. Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione, con l'applicazione dei relativi interessi, di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

## 5.2 Cause di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 59 Reg. (UE) 2021/2116, se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3 del medesimo regolamento, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati all'Organismo pagatore competente per la

domanda aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Qualora la comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto, viene di seguito riportata

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
<b>a) calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda</b>	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa: - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, Corpo forestale ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali	copia della domanda di aiuto di riferimento
<b>b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;</b>	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, Corpo forestale, Servizi Veterinari ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento	copia della domanda di aiuto di riferimento
<b>c) epizoozia, diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario</b>	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento	copia della domanda di aiuto di riferimento

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
<b>d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;</b>	1. provvedimento dell'autorità competente che attesti l'esproprio	copia della domanda di aiuto di riferimento
<b>e) decesso del titolare</b>	1. dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte (art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa al punto 2: - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; nel caso di coeredi: - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti	copia della domanda di aiuto di riferimento
<b>f) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario</b>	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale 2. atto di nomina da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario	copia della domanda di aiuto di riferimento

Altre situazioni, non riportate esplicitamente nella casistica di cui sopra, potranno essere eventualmente considerate nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

## 6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Considerato che con DD N 134/A1701B/2024 DEL 23/02/2024 sono state approvate, in riferimento all'intervento Aca 18 Impegni per l'apicoltura" le disposizioni per la prosecuzione nel 2024 degli impegni intrapresi nel 2023 dagli imprenditori agricoli titolari di domande giunte nel 2024 al secondo anno di impegno, e che la stessa ha previsto che i beneficiari debbano disporre di un intervallo di 40 giorni di calendario per la presentazione della domanda, il termine per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 03 maggio 2024 .

**Le domande dovranno quindi essere trasmesse entro le ore 23:59:59 del giorno 03 maggio 2024.**

## 7. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Per quanto attiene istruttoria, controlli e relativi esiti, riduzioni ed esclusioni (compreso il cumulo delle riduzioni), si rimanda integralmente al manuale delle procedure controlli e sanzioni Interventi NON SIGC Sviluppo Rurale 2023-2027 approvato con Determina di Arpea n. 71 del 05/03/2024



## **8. CLAUSOLA DI ELUSIONE**

Ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati Membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

## **9. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'ARPEA, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile del procedimento.